



COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE

Provincia del VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Via SEPPIANA N° 87 – 28846 BORGOMEZZAVALLE

Tel 0324 56260
Fax 0324 576914

info@comune.borgomezzavalle.vb.it

C.F. 02476150038
P.IVA 02476150038

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10.06.2020

Art. 1
Principi generali

1. L'Amministrazione comunale promuove azioni di gemellaggio che vedono coinvolta tutta la popolazione, quale strumento di conoscenza e comprensione tra le comunità italiane, tra i popoli dell'Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, valorizzazione delle peculiarità locali, cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

Art. 2
Istituzione e finalità

1. E' istituita nel Comune di Borgomezzavalle la *Commissione Gemellaggi*, quale organismo di supporto democratico dell'Amministrazione comunale per ogni iniziativa di scambio nell'ambito della costruzione di rapporti di gemellaggio.
2. La *Commissione Gemellaggi* è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, la quale fissa la strategia delle azioni fondamentali del gemellaggio stimolando a tal fine la componente associativa della comunità locale.
3. La *Commissione Gemellaggi*, d'intesa con l'Amministrazione comunale, persegue i seguenti obiettivi di utilità sociale:
 - a. Programmare, organizzare e coordinare le iniziative di gemellaggio con altri Enti territoriali;
 - b. Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una consapevole partecipazione alle iniziative promosse, con particolare riguardo al coinvolgimento delle associazioni che, a vario titolo, operano nel Comune di Borgomezzavalle;
 - c. Adottare iniziative intese a favorire il contatto tra i cittadini delle realtà gemellate per discutere e confrontarsi su problematiche generali e specifiche proprie dei luoghi appartenenti a comuni gemellati. A tal fine la Commissione contribuisce a fornire un'informazione adeguata e a sviluppare iniziative per facilitare l'aggregazione di nuove realtà;
 - d. Cooperare con i comuni gemellati in tutti i settori e favorire l'affermazione di valori quali la solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale. In ordine al conseguimento di tali valori può assumere rilevanza la promozione della reciproca ospitalità delle famiglie e la collaborazione tra enti, associazioni e privati nell'ambito dei comuni gemellati;

Art. 3
Risorse economiche e patrimoniali

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2 del presente Regolamento la *Commissione Gemellaggi* può beneficiare di contributi assegnati dalla Giunta comunale al fine di sostenere le spese per le varie iniziative necessarie al raggiungimento delle proprie finalità;
2. La Commissione inoltre persegue gli obiettivi istituzionali attraverso le erogazioni liberali di altri enti e privati unitamente al ricavato derivante da manifestazioni organizzate allo scopo.

Art. 4
Composizione della Commissione

1. Costituiscono la *Commissione Gemellaggi*:
 - a. Il Sindaco o un suo delegato;

- b. DUE rappresentanti dell'amministrazione comunale indicati dai Capogruppo consiliari di maggioranza e minoranza;
2. La Commissione potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da trattare, di esperti esterni tra persone esponenti della realtà sociale ed economica.

Art. 5 **Organi della Commissione**

1. La surroga dei componenti dimissionari o che, per qualsiasi causa, dovessero decadere, avviene entro sei mesi dall'evento.
2. Tutti i membri della Commissione definiscono le condizioni per il corretto perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 del presente Regolamento e sono dunque responsabili della gestione dei fondi raccolti e del loro impiego conforme alle finalità istituzionali della commissione stessa;
3. La durata in carica dei componenti della *Commissione Gemellaggi* corrisponde alla durata del mandato del Sindaco. I componenti della *Commissione Gemellaggi* continuano peraltro ad esercitare l'incarico fino alla nomina dei nuovi organi, che deve avvenire entro sei mesi dall'insediamento dei nuovi eletti dell'Amministrazione comunale. Tutti gli incarichi ricoperti all'interno della Commissione sono a titolo gratuito.
4. La *Commissione Gemellaggi* elegge al suo interno un Presidente a cui compete svolgere tutti i compiti assegnati dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - a. convocare, predisporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni della Commissione e disporre l'esecuzione degli atti adottati;
 - b. firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali della Commissione;
 - c. vigilare affinché le disposizioni e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dalla Giunta comunale trovino concreta attuazione;
 - d. riferire alla Giunta Comunale l'operato, le iniziative proposte dalla Commissione e il preventivo approssimativo delle eventuali spese da sostenere per la loro realizzazione;
 - e. effettuare un rendiconto annuale alla Commissione ed alla Giunta Comunale delle somme introitate e delle spese sostenute durante l'anno solare.

Art. 6 **Norma finale**

1. La Commissione Gemellaggi cessa la propria attività in corrispondenza al venir meno degli scopi istituzionali per i quali è stato istituito ovvero dell'impossibilità oggettiva di perseguirli.

Art. 7 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.